

Nota di chiarimento all'uso del bilinguismo e dei caratteri diacritici delle nomenclature in ANNCSU

Bilinguismo

Nel pieno rispetto dei principi costituzionali della tutela delle minoranze linguistiche, la Legge 482/99, all'art. 1, prevede che *“La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano”*; l'articolo 10 della stessa prevede inoltre che *“Nei comuni [oggetto di tutela, ovvero previsti nei modi di cui all'art. 3], in **aggiunta** ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.”*

In ANNCSU, nel caso di comuni costituzionalmente tutelati dalla minoranza linguistica e in conformità con la normativa provinciale o regionale che regola le singole comunità di minoranza linguistica attraverso repertori toponomastici, è previsto uno specifico campo nello stradario per la dizione in lingua dell'odonimo in aggiunta a quella italiana.

Tutto quanto premesso, l'Istat ha sempre fornito le proprie indicazioni, nella materia degli adempimenti toponomastici, coerentemente alle previsioni del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) e s.m.i. (da ultimo modificato con D.P.R. 17 luglio 2015 n. 126) nonché dell'art. 3, comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 (*“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*).

L'Istat, in virtù delle funzioni che gli sono attribuite, ai sensi del D.lgs. n. 322/89 e del D.P.R. n. 166/2010, ha il potere di provvedere *“alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. **Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale**”*, tra cui Regioni, Province, Comuni (art 15 comma 1 lett. e) del D.lgs. 322/89), nonché di *“definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria”* (art. 2, comma 2, lett. c) DPR n. 166/2010).

Alfabeto italiano e caratteri speciali/diacritici

Nell'ANNCSU la registrazione delle specie (DUG) e delle denominazioni (DUF) che compongono l'odonimo devono essere trascritti attraverso l'alfabeto italiano (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z) insieme ai 5 caratteri dell'alfabeto latino (J, K, W, X, Y) per consentire la trascrizione di parole di origine straniera.

Nella dizione dell'odonymo in lingua italiana non sono consentiti i due segni diacritici previsti in italiano (accento grave e accentu acuto). Tutti i testi che terminano con una vocale accentata, gli accenti sono sostituiti dal segno dell'apice posto immediatamente alla vocale.

I caratteri diacritici e speciali di testi stranieri devono essere approssimati alla lettera più vicina all'alfabeto in uso nella lingua italiana. La traslitterazione di caratteri diacritici e speciali di testi stranieri deve essere quella dell'allegato al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 2 febbraio 2009 utilizzata dal Ministero dell'Interno nell'ANPR e dall'Agenzia delle Entrate per l'Anagrafe Tributaria per la traslitterazione di nomi e cognomi che comprendono caratteri diacritici.

Per i comuni in cui è prevista la dizione in lingua in aggiunta a quella italiana è possibile, nell'apposito campo, la scrittura di testi con caratteri diacritici. Tale composizione dei dati dell'odonymo consente il mantenimento del collegamento tra il formato originale, comprensivo dei caratteri diacritici, e quello traslitterato.

Roma, 29 aprile 2021

Responsabile Progetto ANNCSU
(arch. Francesco Di Pedè)